allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 26/05/2023 al
n° 1069 Mod. 3 con
liquidati € 200,00 di cui
per imposta [illegible] € 1

3

STATUTO

U. P. P. I.

UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI

Sindacato Autonomo Condomini

CIRCOSCRIZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Art. 1 – È costituita la "**UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI (U.P.P.I.) – Sindacato Autonomo Condomini - CIRCOSCRIZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE**".

SEDE

Art. 2 – L'Associazione ha sede nel Comune di PORDENONE – Via Beato Odorico n° 10.

SCOPO

Art. 3 – L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha finalità di lucro ed ha i seguenti scopi:

a) tutelare e rappresentare in ogni sede ed a qualsiasi livello gli interessi economici, morali, sociali della piccola proprietà edilizia, rurale e dell'istituto condominiale;

b) assistere e rappresentare, pertanto, detti proprietari in tutte le questioni di carattere sindacale, giuridico, sociale, amministrativo, tributario, fiscale, contrattualistico, tecnico, arbitrale, conciliativo presso Enti, Autorità, Sindacati, Organismi ed Uffici pubblici e/o privati, in sede amministrativa, giudiziaria e stragiudiziale, fiscale-tributaria, legale, politica, sindacale, ovunque siano coinvolti gli interessi

della categoria ed anche gli interessi dei singoli proprietari o di gruppi di essi non contrastanti con quelli della categoria;

c) prestare attività di informazione, consulenza e assistenza nella materia immobiliare, nelle stipule contrattuali e nella gestione degli adempimenti e delle vertenze in ogni campo immobiliare, locativo e condominiale ed in tutti gli adempimenti tributari, tecnici ed amministrativi connessi;

d) rilasciare certificazioni, attestazioni e dichiarazioni a valenza contrattuale, amministrativa, fiscale e tributaria con i poteri demandati dalla legge, da regolamenti, da accordi ed intese di carattere pubblico e privato o delegati da Autorità o da Organi della U.P.P.I. Nazionale;

e) promuovere ogni attività di studio e ricerca a carattere sociale, giuridico, tecnico, scientifico, economico, fiscale, statistico e sociologico inerente ai problemi della conservazione e dello sviluppo della piccola proprietà immobiliare, della gestione e dell'uso del territorio, dell'ambiente e del patrimonio edilizio e urbanistico di valenza storico-culturale e tipologica;

f) adoperarsi per conseguire, con ogni più opportuna azione presso il governo periferico, gli enti locali, sensibilizzando l'opinione pubblica, la massima accessibilità alla proprietà dell'abitazione favorendo la normalizzazione del regime locatizio ed il mercato immobiliare, rimuovendo ogni remora ed ostacolo in tal senso e proteggendo la funzione di risparmio del bene casa;

g) promuovere opportune azioni a difesa dei predetti scopi statutari a tutela della proprietà, del territorio, dell'ambiente, del patrimonio edilizio e urbanistico di

valenza storico-culturale, e tipologica, delle esigenze di vivibilità, salubrità, risparmio energetico, contenimento dell'inquinamento e del degrado dei centri urbani e rurali, concorrendo alla repressione di qualsivoglia condotta contraria;

h) rappresentare i diritti collettivi e quelli individuali omogenei della categoria con facoltà di promuovere, aderire o resistere in azioni di classe e procedimenti collettivi, mediaconciliativi e di negoziazione sia in proprio che per conto di singoli associati o gruppi di essi in ogni sede e davanti a qualsiasi organo o giurisdizione;

i) stringere convenzioni, adesioni, protocolli d'intesa e comuni iniziative con organizzazioni i cui scopi risultino affini o comunque convergenti con i propri;

j) svolgere opera di propaganda e di informazione in relazione agli scopi istituzionali e statutari, mediante conferenze, manifestazioni, pubblicazioni scientifiche ed altre analoghe ed idonee iniziative, anche con l'uso dei mezzi di comunicazione radio televisiva e telematica;

k) stipulare o concorrere a stipulare contratti, accordi, protocolli ed intese anche a carattere vertenziale con altre organizzazioni, amministrazioni, Autorità ed enti pubblici e privati nell'interesse ed in rappresentanza della categoria rappresentata;

l) svolgere infine ogni altra attività prevista dalla legge e/o promossa dall'U.P.P.I. Nazionale ed Internazionale e/o approvata dall'Assemblea, e rientrante negli scopi dell'Associazione.

DURATA

Art. 4 – La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ASSOCIATI

Art. 5 – Sono associati tutti coloro che, senza distinzione di condizioni personali, sociali, d'opinioni, di credo politico ed appartenenza a partiti politici, accettano i principi e le regole del presente Statuto.

Gli associati si distinguono in:

- associati fondatori;
- associati onorari;
- associati ordinari.

Art. 6 - Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione.

Art. 7 - Sono associati onorari le persone od enti che verranno designati dall'Assemblea dell'Associazione, su proposta del Consiglio direttivo, per particolari meriti od impegno nel perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 8 - Sono associati ordinari le persone di maggiore età e gli enti che, previa loro richiesta, vengano ammesse con delibera di approvazione da parte del Consiglio direttivo dietro pagamento od impegno di pagamento della quota associativa annuale.

Art. 9 – La qualità di associato non è trasmissibile a terzi né a causa di morte, né per atto tra vivi;

Art. 10 – Sono parimenti intrasmissibili e non rivalutabili le quote ed i contributi associativi versati.

Art. 11 – La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

a) per decesso;

b) per dimissioni o recesso dell'associato da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo: dal momento in cui la comunicazione è conosciuta dal Consiglio direttivo cessa ogni obbligo verso l'Associazione;

c) per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di comportamenti posti in essere dall'associato che risultino incompatibili con le finalità dell'Associazione o che possano a questa recare grave pregiudizio; per gli eventuali escludendi facenti parte del Consiglio direttivo decide l'Assemblea;

d) per mancato o insufficiente versamento della quota annuale alla scadenza prevista; il mancato tempestivo versamento della quota di una annualità successiva comporterà l'automatica decadenza della qualità di associato; ciò non sarà di ostacolo per una futura eventuale ri-associazione ma comporterà la necessità di presentazione di una nuova domanda di ammissione.

Art. 12 – Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa determinata preventivamente dal Consiglio direttivo entro la scadenza parimenti stabilita, al medesimo Consiglio direttivo è demandata la determinazione della misura dei contributi associativi specifici o supplementari che gli associati saranno tenuti a versare in occasione della eventuale fruizione di attività di assistenza, consulenza, certificazione o per ogni altro servizio reso dall'Associazione in conformità alle finalità istituzionali o in diretta attuazione delle previsioni e degli scopi statutari.

Art. 13 – In relazione agli specifici interessi per un determinato e circoscritto campo immobiliare, gli associati potranno differenziarsi in sotto categorie specifiche con

conseguente diversa e limitata fruizione delle attività informative, di consulenza e dei servizi resi dall'Associazione e ciò anche per effetto di convenzioni, intese ed accordi con altri enti, organismi, associazioni di categoria; in ogni caso a ciascun associato è sempre attribuita pari dignità e ruolo associativo ed eguali diritti partecipativi e di elettorato attivo e passivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 – Sono organi obbligatori dell'Associazione l'Assemblea degli associati il Consiglio direttivo, il Presidente Provinciale e il Segretario Provinciale; sono organi facoltativi il vicepresidente e il revisore dei conti.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 14 – L'Assemblea degli associati è ordinaria o straordinaria. Potrà essere convocata per iniziativa del Consiglio direttivo o su domanda scritta di tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati. L'avviso di convocazione contenente l'invito a partecipare alla riunione, l'elencazione degli argomenti da trattare, il giorno ed ora di prima e seconda convocazione, quest'ultima da indire in un giorno successivo alla prima, dovrà essere redatto in forma scritta ed affisso ininterrottamente presso la sede sociale per almeno trenta giorni antecedenti la data della riunione in prima convocazione nonché reso noto agli associati tramite pubblicazione sul sito internet dell'Associazione. Gli associati, accedendo periodicamente alla sede o consultando il sito internet dell'Associazione, sono tenuti a tenersi informati in ordine alle convocazioni assembleari. Il Consiglio direttivo potrà

adottare ogni ulteriore modalità comunicativa degli avvisi di convocazione, anche per via telematica o a mezzo stampa.

Art. 15 - È presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza ed in via di gradato subordine, dal Vice Presidente se nominato, dal Segretario Generale o dal membro più anziano del Consiglio direttivo; potrà svolgersi anche da remoto con modalità telematiche ovvero con modalità mista in parte in presenza e in parte a distanza; in questi casi le istruzioni per il collegamento da remoto saranno espressamente indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 16 – Colui che presiede l'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, designa, tra i presenti o tra i collegati telematicamente, un segretario, il quale provvederà a redigere i verbali delle deliberazioni assembleari. Tali verbali saranno sottoscritti, anche digitalmente, dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Art.17 – L'Assemblea ordinaria delibera:

a) sull'approvazione annuale del Rendiconto economico e finanziario consuntivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;

b) sull'approvazione annuale del Bilancio preventivo;

c) sulla periodica nomina del Consiglio direttivo;

d) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della propria quota e che risultino ammessi dal Consiglio direttivo.

Ogni associato dispone di un voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, purché munito di delega scritta; ogni associato potrà essere delegato a rappresentare non più di due altri associati.

Art. 18 – L'assemblea ordinaria di prima convocazione richiede, per la validità della sua costituzione, la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati; le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega; le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi degli associati presenti o rappresentati.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 19 – L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modificazioni del presente Statuto, ma non può alterare gli scopi fondamentali dell'Associazione;

b) sullo scioglimento dell'Associazione;

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono richiesti in prima convocazione i requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 21 del Codice Civile; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo degli associati ed il voto favorevole della maggioranza di essi.

CONSIGLIO DIRETTIVO,

PRESIDENTE PROVINCIALE E SEGRETARIO PROVINCIALE

Art. 20 – L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a sette membri. La nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, spetta all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo rimane in carica cinque anni ed i membri che lo compongono sono rieleggibili.

Nel caso di morte o dimissioni di Consiglieri il Consiglio direttivo resterà composto dai Consiglieri residui. Se loro numero risultasse, però, inferiore a tre, il Consiglio direttivo sarà decaduto. I residui Consiglieri dovranno convocare senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio; gli stessi assumeranno tutti poteri di ordinaria amministrazione dell'Associazione in attesa del rinnovo del Consiglio.

Art. 21 – Al Consiglio direttivo sono attribuiti i più ampi poteri di indirizzo e gestione sindacale, amministrativa ed economica dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle delibere dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo, in particolare, dovrà:

a) dare corso e attuare le politiche e le iniziative sindacali, di rappresentanza, gestionali ed amministrative dell'Associazione;

b) dirigere ed organizzare gli uffici dell'Associazione, con funzioni operative, di supporto tecnico e di controllo degli adempimenti e delle incombenze connesse alla vita dell'Associazione;

c) curare i rapporti con gli Organi Nazionali dell'Associazione, con il coordinamento regionale e con le altre Sedi Provinciali;

d) curare i rapporti dell'Associazione con Autorità, uffici pubblici e privati, con enti, con altre associazioni per il perseguimento delle finalità statutarie;

e) predisporre annualmente il Rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il Bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) determinare l'entità della quota associativa e di rinnovo;

g) rendere a favore degli associati attività di informazione e sensibilizzazione riguardo alle problematiche di interesse dell'Associazione nelle forme, modi e tempi ritenuti più opportuni e parimenti predisporre ed organizzare tutte le iniziative e le attività di assistenza, di consulenza, di certificazione ed ogni altro servizio ritenuto opportuno da erogare agli associati in conformità alle finalità istituzionali, in attuazione di delibere dell'Assemblea o comunque individuati dal Consiglio direttivo stesso, determinando altresì l'entità degli eventuali contributi specifici o supplementari da versare.

Art. 22 – Il Consiglio direttivo nomina un Presidente che assume la veste di Presidente Provinciale, un eventuale Vice Presidente, un Segretario Generale che assume la veste di Segretario Provinciale ed il Tesoriere.

Art. 23 - Il Consiglio direttivo si riunisce, senza particolari formalità, anche da remoto o con modalità miste, su iniziativa del Presidente o di due Consiglieri, non meno di una volta ogni sei mesi. La presidenza della riunione spetta al Presidente, in sua assenza, in subordine, al Vice Presidente se nominato, al Segretario Generale o al Consigliere più anziano. Le deliberazioni sono valide se vi partecipa almeno la metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti ed a

parità di voti prevale, ove occorra, quello del presidente della seduta. I Consiglieri presenti debbono informare gli assenti delle deliberazioni assunte con le modalità che riterranno più opportune.

Art. 24 – Il Consiglio direttivo potrà delegare, di volta in volta, parte delle proprie attribuzioni ed impegni a singoli Consiglieri o a gruppi di essi; per specifiche iniziative o settori potrà designare e nominare commissioni o comitati esecutivi composti da membri anche esterni al Consiglio direttivo; per esigenze di coordinamento e di presenza sul territorio potrà affidare, a consiglieri o ad associati in possesso di specifici requisiti di professionalità, disponibilità e preparazione, incarichi di coordinamento e/o di gestione decentrata dell'attività associativa. Anche mediante istituzione nell'ambito provinciale, di una o più delegazioni o recapiti decentrati.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 25 – Per la rappresentanza dell'Associazione e per l'esecuzione delle decisioni assembleari e del Consiglio direttivo, la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione in ogni sede amministrativa, civile, stragiudiziale e giudiziale, presso Autorità, uffici, enti pubblici e privati e nei confronti di terzi, spettano in via disgiuntiva tra loro al Presidente del Consiglio Direttivo nella sua veste di Presidente Provinciale, al Vice Presidente se nominato ed al Segretario Generale nella sua veste di Segretario Provinciale. Il Presidente provinciale può delegare, determinate funzioni ed attività ai membri del direttivo e, in casi particolari, previa motivazione, a chi sia

parità di voti prevale, ove occorra, quello del presidente della seduta. I Consiglieri presenti debbono informare gli assenti delle deliberazioni assunte con le modalità che riterranno più opportune.

Art. 24 – Il Consiglio direttivo potrà delegare, di volta in volta, parte delle proprie attribuzioni ed impegni a singoli Consiglieri o a gruppi di essi; per specifiche iniziative o settori potrà designare e nominare commissioni o comitati esecutivi composti da membri anche esterni al Consiglio direttivo; per esigenze di coordinamento e di presenza sul territorio potrà affidare, a consiglieri o ad associati in possesso di specifici requisiti di professionalità, disponibilità e preparazione, incarichi di coordinamento e/o di gestione decentrata dell'attività associativa. Anche mediante istituzione nell'ambito provinciale, di una o più delegazioni o recapiti decentrati.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 25 – Per la rappresentanza dell'Associazione e per l'esecuzione delle decisioni assembleari e del Consiglio direttivo, la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione in ogni sede amministrativa, civile, stragiudiziale e giudiziale, presso Autorità, uffici, enti pubblici e privati e nei confronti di terzi, spettano in via disgiuntiva tra loro al Presidente del Consiglio Direttivo nella sua veste di Presidente Provinciale, al Vice Presidente se nominato ed al Segretario Generale nella sua veste di Segretario Provinciale. Il Presidente provinciale può delegare, determinate funzioni ed attività ai membri del direttivo e, in casi particolari, previa motivazione, a chi sia

scelto sulla base di proprie specifiche competenze ad eseguire l'incarico o gli incarichi affidati.

PATRIMONIO

Art. 26 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dal capitale inizialmente apportato dagli associati fondatori;

b) dai beni che diverranno proprietà dell'associazione;

c) dalle quote associative;

d) dai contributi associativi specifici o supplementari versati dagli associati in occasione della fruizione di servizi ed attività effettuate in conformità alle finalità istituzionali o svolte in diretta attuazione delle previsioni e degli scopi statutari;

e) da eventuali donazioni, lasciti ed altre erogazioni;

f) da contributi di terzi, quali, ad esempio, quelli erogati ai fini di contributi specifici per manifestazioni, convegni e simili;

g) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di cassa.

Art. 27 - Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla legge.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28 - In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui

all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art. 29 – Gli organi dell'Associazione ed i singoli associati si impegnano all'osservanza dello Statuto Nazionale dell' "U.P.P.I. – SINDACATO PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI – FEDERAZIONE NAZIONALE" con sede in Roma, assumendo ora per allora tutte le obbligazioni, limitazioni, vincoli, diritti, di cui allo Statuto Nazionale approvato in Milano il 22 novembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni. Una copia di detto Statuto Nazionale è a disposizione degli associati presso la Sede dell'Associazione.

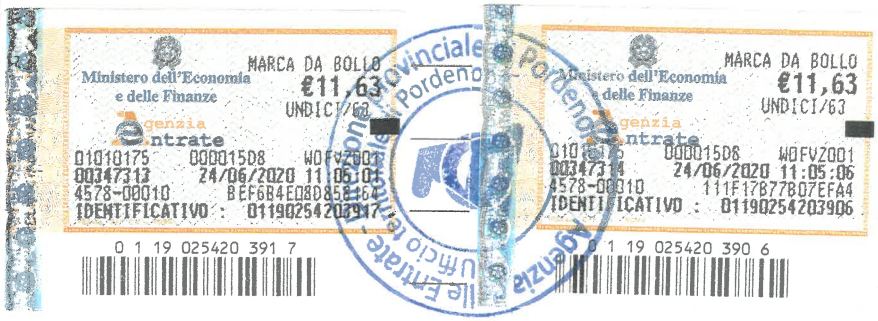

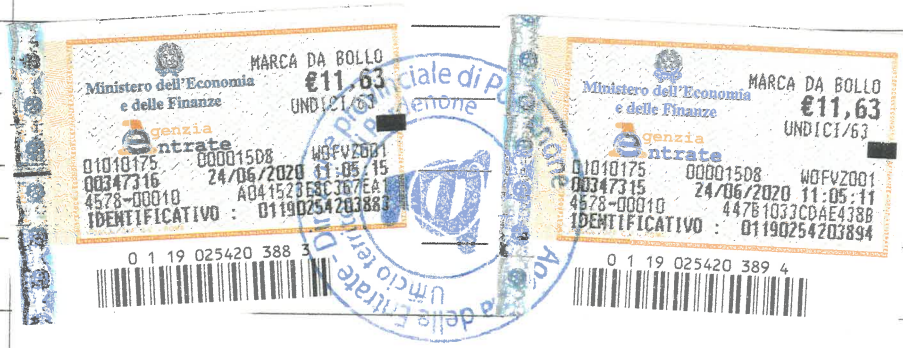

A

Agenzia Entrate

Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**
Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP-PN - DIREZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-PN**
Oggetto: **ATTI PRIVATI - CONSEGNA ORIGINALI ATTO N. 1069/3/2023**
Classificazione:
Mittente: **KOWALSKI LADISLAO**
Diretti Interessati:
Num. protocollo: **0056687**
Data: **12/06/2023 09:00:59**
Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT PORDENONE - DP PORDENONE**

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Pordenone
Ufficio territoriale di Pordenone

IL FUNZIONARIO
Paolo SANTIN